“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 94 del 20/11/2026

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul Rating di legalità e misure per la diffusione della cultura della legalità nel sistema economico campano

Proponenti: Gennaro Sangiuliano, Leonilde Romano , Raffaele Maria Pisacane, Giuseppe Fabbricatore, Palmira Fele, Vincenzo Santangelo, Ettore Zecchino

Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Primo firmatario Consigliere SANGIULIANO

Avente ad oggetto:

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul Rating di legalità e misure per la diffusione della cultura della legalità nel sistema economico campano

Art. 1
Finalità

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi dello Statuto regionale e nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la legalità, la trasparenza, la responsabilità nell'esercizio dell'attività economica e la concorrenza leale quali fattori essenziali per lo sviluppo economico e sociale, la competitività e l'attrattività del territorio regionale.

2. La Regione riconosce il Rating di legalità, istituito dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di promozione dei principi di legalità, trasparenza e responsabilità nell'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione statale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

a) promuove la conoscenza e la diffusione del Rating di legalità tra le imprese operanti nel territorio regionale;

b) favorisce la conoscenza della distribuzione territoriale e settoriale delle imprese titolari del Rating di legalità;

c) promuove lo studio dell'evoluzione del Rating di legalità e della sua diffusione nel sistema economico campano;

d) favorisce la conoscenza degli strumenti di organizzazione, prevenzione e compliance aziendale connessi alla cultura della legalità;

e) promuove il confronto tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria, ordini professionali, università e altri soggetti interessati alla diffusione della cultura della legalità nell'attività economica.

Art. 2

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul Rating di legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio regionale sul Rating di legalità, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è organismo permanente a carattere consultivo e tecnico-scientifico, con funzioni conoscitive, statistiche, di studio, analisi, informazione, divulgazione e sensibilizzazione.

3. L'Osservatorio opera in piena autonomia tecnico-scientifica nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, ferme restando le competenze della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

4. L'Osservatorio non esercita funzioni amministrative, autorizzative, istruttorie o certificative nei confronti delle singole imprese.

Art. 3

Funzioni dell'Osservatorio

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, l'Osservatorio:

a) raccoglie, organizza ed elabora dati relativi alla diffusione del Rating di legalità tra le imprese aventi sede o operanti nel territorio della Regione Campania;

b) analizza la distribuzione delle imprese titolari del Rating di legalità per provincia, comune, settore economico, dimensione e ogni altro indicatore ritenuto significativo sulla base dei dati disponibili;

c) monitora l'evoluzione nel tempo della diffusione del Rating di legalità nel territorio regionale;

d) effettua, ove i dati disponibili lo consentano, analisi comparative con il dato nazionale e con quello delle altre regioni;

e) individua, sulla base delle risultanze statistiche, le aree territoriali e i settori economici nei quali il Rating di legalità presenta una maggiore o minore diffusione;

f) elabora studi, rapporti, documenti di analisi e contributi scientifici concernenti il Rating di legalità, la cultura della legalità e gli strumenti di prevenzione dei rischi nell'esercizio dell'attività d'impresa;

g) formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte di carattere generale finalizzate alla maggiore conoscenza e diffusione del Rating di legalità;

h) promuove la conoscenza del Rating di legalità, delle sue finalità, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dei benefici connessi al suo conseguimento;

i) organizza e promuove convegni, seminari, incontri pubblici, tavole rotonde, attività formative, campagne informative e altre iniziative di divulgazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli operatori economici;

l) promuove la conoscenza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché degli altri strumenti di compliance aziendale e prevenzione dei rischi connessi all'attività d'impresa;

m) favorisce il confronto e lo scambio di conoscenze tra Regione, enti locali, camere di commercio, università, ordini professionali, associazioni imprenditoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati;

n) promuove, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di collaborazione con istituzioni, enti pubblici e organismi operanti nelle materie oggetto della presente legge;

o) redige il Rapporto annuale di cui all'articolo 5.

Art. 4
Limiti delle funzioni dell'Osservatorio

1. Le attività dell'Osservatorio hanno carattere generale, conoscitivo, scientifico, statistico, informativo e divulgativo.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) non attribuisce il Rating di legalità né altri punteggi, attestazioni o certificazioni;

b) non svolge attività istruttoria relativamente alle domande di attribuzione o rinnovo del Rating di legalità;

c) non verifica né certifica la sussistenza, in capo alle singole imprese, dei requisiti necessari per l'attribuzione del Rating;

d) non interviene nei procedimenti di attribuzione, modifica, rinnovo, sospensione o revoca del Rating di legalità, di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

e) non esprime giudizi, valutazioni o attestazioni relative alla legalità di singole imprese;

f) non svolge, come ente, attività di consulenza professionale individuale nei confronti delle imprese.

3. Le disposizioni della presente legge non incidono sulle competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle amministrazioni dello Stato, all'autorità giudiziaria e alle altre autorità pubbliche.

Art. 5

Rapporto annuale sul Rating di legalità in Campania

1. L'Osservatorio predispone annualmente il Rapporto sul Rating di legalità in Campania.

2. Il Rapporto costituisce lo strumento principale di conoscenza e monitoraggio della diffusione del Rating di legalità nel sistema economico regionale.

3. Il Rapporto contiene, sulla base dei dati disponibili:

a) il numero delle imprese titolari del Rating di legalità aventi sede nel territorio regionale;

b) la distribuzione territoriale delle imprese interessate, con riferimento alle province e, ove possibile, ai comuni;

c) la distribuzione per settore economico e dimensione d'impresa;

d) la distribuzione per livello di Rating attribuito;

e) l'evoluzione temporale del numero delle imprese titolari del Rating;

f) il confronto con il dato nazionale e, ove disponibile, con quello delle altre regioni;

g) l'individuazione delle principali differenze territoriali e settoriali;

h) l'analisi dell'evoluzione del fenomeno rispetto agli anni precedenti;

i) le iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate nel corso dell'anno;

l) eventuali proposte di carattere generale finalizzate a favorire una maggiore conoscenza e diffusione del Rating di legalità.

4. Il Rapporto è trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale ed è presentato alla Commissione consiliare competente.

5. Il Rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania e ne è assicurata la più ampia diffusione.

6. L'Osservatorio può predisporre, anche nel corso dell'anno, rapporti tematici, studi, dossier e documenti di approfondimento.

Art. 6

Attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione

1. La Regione, attraverso l'Osservatorio, promuove la conoscenza del Rating di legalità presso il sistema imprenditoriale campano.

2. A tal fine l'Osservatorio può organizzare, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati:

a) convegni e seminari;

b) incontri territoriali con le imprese;

c) giornate di studio e tavole rotonde;

d) iniziative formative e informative;

e) campagne di comunicazione istituzionale;

f) pubblicazioni, guide e materiale divulgativo;

g) iniziative realizzate mediante strumenti telematici e piattaforme digitali.

3. Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese e ai territori nei quali, sulla base delle attività di monitoraggio, risulta una minore diffusione del Rating di legalità.

4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere approfonditi anche i temi relativi alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai modelli organizzativi e agli altri strumenti di compliance e prevenzione dei rischi aziendali.

Art. 7

Collaborazioni istituzionali e scientifiche

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Osservatorio favorisce forme di collaborazione con:

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della sua autonomia e delle competenze attribuitele dalla legge;

b) le camere di commercio e Unioncamere Campania;

c) le università e gli enti di ricerca;

d) gli ordini e collegi professionali;

e) le associazioni rappresentative delle imprese;

f) gli enti locali;

g) le amministrazioni e gli enti pubblici interessati;

h) gli organismi e le associazioni aventi comprovata esperienza nelle materie della legalità economica e della compliance d'impresa.

2. La Regione può promuovere protocolli d'intesa, convenzioni e altre forme di collaborazione istituzionale per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 8

Composizione dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio è composto da cinque esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale o scientifica nelle materie del rating di legalità, del diritto

penale dell’economia e dell’impresa, della responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, della compliance aziendale, dell’economia e dell’organizzazione d’impresa.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, previo confronto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, individua i componenti dell'Osservatorio e tra questi ne indica colui che assumerà il ruolo di Presidente.

3. Il Presidente dell'Osservatorio avrà il compito di convocare le riunioni e di garantire il funzionamento collegiale dell'organismo.

4. Alle riunioni dell’Osservatorio sono sempre invitati l’Assessore regionale competente in materia di attività produttive, o un suo delegato, e il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di attività produttive.

5. In relazione agli argomenti oggetto di esame, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Osservatorio rappresentanti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, nonché studiosi ed esperti nelle materie oggetto della presente legge.

6. L’incarico di componente dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza.

7. L’Osservatorio svolge le proprie funzioni avvalendosi delle strutture, del personale e delle risorse già a disposizione del Consiglio regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Durata e funzionamento

1. L'Osservatorio dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti continuano a esercitare le funzioni fino all'insediamento del nuovo Osservatorio.

2. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

3. L'Osservatorio approva annualmente un programma delle attività.

4. L'Osservatorio adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Per specifiche attività di studio e approfondimento possono essere costituiti gruppi di lavoro tematici.

6. L'Osservatorio può svolgere le proprie riunioni anche mediante strumenti di collegamento telematico.

Art. 10

Trasparenza, imparzialità e trattamento dei dati

1. L'Osservatorio svolge le proprie attività nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, protezione dei dati personali e corretta utilizzazione delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Le attività di monitoraggio e analisi sono effettuate prioritariamente mediante dati pubblici o dati forniti in forma aggregata dalle amministrazioni e dagli enti competenti.

3. I componenti dell'Osservatorio sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni non pubbliche eventualmente acquisite in ragione dell'incarico.

4. I componenti si astengono dalla partecipazione ad attività dell'Osservatorio in presenza di situazioni di conflitto di interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

Programmazione delle attività

1. L'Osservatorio approva entro il 31 gennaio di ogni anno il programma annuale delle attività, ovvero entra trenta giorni dal suo primo insediamento.

2. Il programma individua:

a) le attività di studio e monitoraggio;

b) gli approfondimenti tematici da realizzare;

c) le iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione;

d) i convegni, seminari e incontri territoriali programmati;

e) le forme di collaborazione istituzionale e scientifica da sviluppare.

3. Il programma è trasmesso alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 12

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella diffusione della conoscenza del Rating di legalità nel sistema economico campano.

2. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Rapporto annuale di cui all'articolo 5 dà conto anche:

a) dell'andamento del numero delle imprese campane titolari del Rating di legalità;

b) dell'evoluzione della distribuzione territoriale e settoriale;

c) del numero e della tipologia delle iniziative informative e divulgative realizzate;

d) della partecipazione delle imprese alle iniziative promosse;

e) delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione della presente legge si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie vigenti in bilancio senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dell’art. 6 della presente legge si provvede mediante incremento di euro 30.000 dalla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 e contestuale prelievo dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2026-2028

Art. 14
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.